



Osservazioni e rilievi relativi al procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale per la “Realizzazione ed attivazione di un impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici” nel comune di Allumiere, provincia di Roma, località Spizzicatore, proposto da Renerwaste Spa.

Indice

1. Localizzazione dell’impianto in ZPS. Divieto. Improcedibilità dell’istanza	2
2. Mancato coinvolgimento di Enti locali interessati.....	5
3. PRG e PTPR.....	6
4. Inquadramento territoriale/ambientale	7
5. Incoerenza dei codici CER	10
6. Emissioni in atmosfera.....	11
7. Studio dei venti	12
8. Ulteriore produzione termoelettrica.....	13
9. Traffico veicolare e viabilità di servizio.....	13

1. Localizzazione dell'impianto in ZPS. Divieto. Improcedibilità dell'istanza

L'installazione dell'impianto di trattamento di rifiuti in oggetto è vietata per effetto di un articolato sistema di disposizioni di carattere regolamentare e pianificatorio di livello nazionale e regionale.

Come risulta dalla documentazione depositata dalla società proponente, infatti, **l'impianto andrebbe a collocarsi in un'area integralmente compresa nell'ambito della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6030005 "Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate"**, nella vigente perimetrazione approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 700 del 26 settembre 2008, richiamata nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 giugno 2009 rubricato "*Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE*" (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009).

Com'è noto il **Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007** rubricato "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007) e s.m.i all'**art. 5, comma 1, lett. K) dispone che le regioni provvedano**, nell'ambito della definizione delle misure di conservazione per le ZPS, **a porre**, tra gli altri, **il seguente divieto**:

"realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti".

La Regione Lazio ha provveduto a porre tale divieto, da ultimo, con la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011** (S.O. n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 21 gennaio 2012) e, in particolare, con la lettera a) del punto 3 "Opere e Interventi" della lettera A) "**DIVIETI**" dell'allegato B "*Misure di conservazione generale ed attività da promuovere e incentivare per tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" alla medesima DGR 612/2011, disposizione in sostanza sovrapponibile a quella contenuta nel citata Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 e che, tuttavia, si ritiene opportuno riportare testualmente in quanto le differenti impostazioni redazionali hanno consentito, nel secondo caso, di evidenziare anche dal punto di vista sintattico la natura di divieto di tale misura:

"è vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti".

Inevitabilmente la stessa Regione Lazio nel **vigente Piano di Gestione dei Rifiuti**, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012 e pubblicato sul S.O. n. 15 al Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 marzo 2012, **ha inserito le ZPS nella Tabella 16.2-1 "Fattori escludenti per gli aspetti ambientali"**.

È appena il caso di citare la definizione riportata in detto Piano Rifiuti al capitolo 16 “Criteri di localizzazione degli impianti”, paragrafo 16. 1 “Introduzione”:

“Fattori escludenti: sono quei fattori che precludono la localizzazione di impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi. Tali fattori hanno valenza di vincolo, e sono determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali”.

I fattori escludenti, nella fattispecie la ZPS, riguardano tutte le tipologie di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti, ivi compresi gli impianti di trattamento della frazione organica come quello in oggetto, come sottolineato e chiarito nel paragrafo 16. 5 “Criteri di localizzazione per tipologia di impianti” del citato Piano Rifiuti e, in particolare, nella frase che si riporta testualmente:

“Preme sottolineare che, in ogni caso, per le tipologie di seguito elencate restano validi tutti i fattori escludenti e di attenzione progettuale evidenziati nei macro-gruppi “Aspetti ambientali”, “Aspetti idrogeologici di difesa del suolo” e “Aspetti territoriali” analizzati precedentemente”.

Si ritiene, altresì, opportuno ricordare che l’inserimento delle ZPS tra i fattori escludenti per quanto riguarda la localizzazione degli impianti, costituisce la prescrizione riportata al punto 1) del parere motivato emesso con nota prot. 214998 del 18 maggio 2011 da codesta spettabile Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica ad esito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica che ha riguardato detto Piano di Gestione dei Rifiuti. Si riporta testualmente la citata prescrizione che, peraltro, è pienamente coerente con le disposizioni del DM 17 ottobre 2007:

“1. Le ZPS (Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva 79/409/CE) sono da considerarsi “fattori escludenti” nella localizzazione di nuovi impianti e discariche, fatte salve le discariche per inerti per le quali è comunque necessaria la procedura di Valutazione di incidenza”.

In estrema sintesi, l’impianto in oggetto è stato progettato, secondo quanto descritto dal proponente nel paragrafo 1.2.3 “Dati di progetto” dell’elaborato 1.8 “Relazione di Impatto Ambientale (parte seconda)”, per trattare nelle due sezioni, digestione anaerobica e compostaggio, rispettivamente ca. **60.000 tonnellate** all’anno di “matrice organica (raccolta differenziata **FORSU, eventuali rifiuti organici di natura agro-industriale, fanghi di depurazione, etc.**)” e 10.500 tonnellate all’anno di “materiale lignocellulosico strutturante” (codici CER: 02 01 03; 03 01 01; 03 01 05; 03 03 01; 15 01 03; 17 02 01; 19 12 07; 20 01 38) oltre a 20.300 t/anno di “digestato” e 3200 t/anno di “sovrvallo di ricircolo”.

A fronte della singolare affermazione secondo la quale “l’impianto tratterà rifiuti verdi e frazione organica da raccolta differenziata, ma non rifiuti solidi urbani” (sic!) contenuta nell’elaborato 1.7 “Relazione di Impatto Ambientale (parte prima)” e finalizzata a dimostrare, ovviamente senza successo, la

conformità dell'intervento rispetto all'art. 14 delle NTA del PRG adottato, **si impone come necessario** (nei confronti del proponente, s'intende) **lo scioglimento dell'acronimo FORSU ovvero** Frazione Organica dei **Rifiuti Solidi Urbani** (proveniente da raccolta differenziata).

In considerazione del quadro sopra delineato, **risulta di evidenza palmare che l'impianto di trattamento rifiuti (solidi urbani e speciali) in oggetto, localizzato in un'area integralmente compresa nella ZPS IT6030005 "Compensorio Tolfetano-Cerite-Manziate", non possa essere autorizzato e, anzi, sia oggetto di specifico e inequivocabile divieto.**

Appare altrettanto evidente che **la lettura fornita dalla società proponente sia da respingere come infondata** e frutto, probabilmente, di una mancata conoscenza delle disposizioni regolamentari sopra riportate e mai richiamate nella Relazione di Impatto Ambientale (elaborati 1.7 e 1.8) e nella Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (elaborato 1.12).

Infatti affermare, ad esempio nel paragrafo 4.3 "Conclusioni" dell'elaborato 1.7, che: *"l'area in esame presenta un fattore escludente di natura ambientale, ricadendo all'interno della perimetrazione di una ZPS e, per tale motivo, la compatibilità della sua localizzazione è subordinata all'analisi delle pressioni esercitate dall'intervento in progetto, sulle componenti ambientali interessate ed, in particolare, sulla fauna, effettuando una valutazione più raffinata, secondo la metodica della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VinCA), ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza agli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori"* equivale a **misconoscere la natura di divieto delle disposizioni** di cui ai più volte citati art. 5, comma 1, lett. K) **del DM 17 ottobre 2007** e lettera a) del punto 3 "Opere e Interventi" della lettera A) "DIVIETI" dell'allegato B alla **DGR 612/2011**.

Al contrario, come lo stesso proponente potrà convenire ad una semplice lettura delle disposizioni in esame, **tale natura di divieto, ovvero di impedimento legale a fare qualcosa, non può**, razionalmente, **essere messa in discussione**; d'altra parte è la stessa espressa esclusione delle "discariche per inerti", che possono essere realizzate previo espletamento con esito favorevole della procedura di Valutazione di incidenza, a definire e rafforzare ulteriormente l'ambito del divieto di realizzazione in ZPS di "nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti", impianti, come quello in oggetto, che non possono e non devono essere realizzati e per i quali, quindi, la procedura di Valutazione di incidenza non deve nemmeno essere attivata.

In effetti **l'impossibilità di realizzazione di determinate opere e interventi in ZPS e le relative norme sono elementi così pacifici e notori da consentire** a codesta spettabile Area VIA, nei casi, seppure rari e inopinati, che eventualmente dovessero presentarsi, **una rapida conclusione dell'istruttoria con conseguente esito negativo dell'istanza a causa della palese improcedibilità**. In tal senso, a mero titolo esemplificativo, trattandosi di diversa tipologia di intervento (una cava), si riporta (e si allega alle presenti osservazioni, All. 1) il **parere prot. n. 196011 del 07 ottobre 2009** con il quale codesta spettabile Area

regionale comunicava, dopo circa tre mesi dalla presentazione dell'istanza, l'impossibilità di dare seguito all'ulteriore corso dell'istruttoria per la verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento, localizzato nella medesima ZPS IT6030005 e distante pochi chilometri dall'impianto qui esaminato, in quanto il progetto doveva considerarsi non consentito per effetto del divieto di cui al DM 17 ottobre 2007 e alla DGR n. 363 del 16 maggio 2008, disposizione quest'ultima oggi integralmente sostituita dalla DGR 612/2011 qui diffusamente richiamata.

In considerazione dell'espresso e inequivocabile divieto, contenuto nelle norme sopra citate, **di realizzazione in ZPS di "nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti"**, si chiede, pertanto, **a codesta spett.le autorità competente** in materia di valutazione dell'impatto ambientale **di procedere**, in applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, **alla dichiarazione di non procedibilità dell'istanza relativa all'impianto in oggetto e, quindi, al rigetto della stessa** nei tempi che si riterranno ragionevolmente solleciti al fine di evitare il dispendio di risorse pubbliche collegato all'iter autorizzativo che, nella fattispecie, risulterebbe con tutta evidenza ingiustificato.

2. Mancato coinvolgimento di Enti locali interessati

Con nota del 17 maggio 2012 la Renerwaste Spa ha inoltrato istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per la "Realizzazione ed attivazione di un impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici" nel comune di Allumiere, provincia di Roma, località Spizzicatore, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.

Il citato art. 23 al comma 3) norma:

*"La documentazione (per l'espletamento del procedimento nds) è depositata (...) a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e **dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.**"*

Dalla istanza di Via del 17 maggio 2012 il proponente rende noto che detta documentazione, oltre che presso l'Area VIA della Regione Lazio, è depositata presso:

- Provincia di Roma - Dipartimento IV – Servizio 1 "Gestione Rifiuti";
- Comune di Al lumiere;
- Ente di gestione ZPS Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate presso Regione Lazio.

E qui la prima incongruenza; infatti l'area dove dovrebbe essere localizzato l'impianto, pur ricadendo amministrativamente nel comune di Allumiere, appartiene geograficamente al Comune di Civitavecchia che, unitamente al confinante Comune di Tarquinia, ne subisce tutti gli impatti ambientali: dalle emissioni in

atmosfera, alle immissioni nei corpi idrici, a quelli relativi a ipotetici possibili infiltrazioni nel suolo finanche a quello dell'impatto del traffico veicolare da e per l'impianto.

Il mancato coinvolgimento dei comuni sopracitati, da cui peraltro discende una non valutazione delle matrici di pressione ambientale presenti negli stessi, **rende il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale**, che come normato dall'art. 2 del Dlgs 152/2006, "*...ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*", **assolutamente non in grado di effettuare un'analisi esaustiva circa la rilevanza dell'impatto dell'impianto in oggetto sulle risorse ambientali del territorio.**

3. PRG e PTPR

Come si è accennato nel capitolo 1, contrariamente a quanto asserito dal proponente nel paragrafo 4.2.15 dell'elaborato 1.7 "Relazione di Impatto Ambientale (parte prima)" **l'intervento non è conforme alle previsioni dell'art. 14 delle N.T.A. della Variante Generale al Piano Regolatore** adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 19 maggio 2005.

L'impianto in oggetto, infatti, **è progettato per il trattamento**, tra gli altri, **dei Rifiuti Solidi Urbani**, in particolare la Frazione Organica degli stessi, **che naturalmente prima della lavorazione sono stoccati in apposite aree**, come si evince chiaramente dalla Figura 1-3 "Planimetria aree di stoccaggio" del paragrafo 1.2.4 dell'elaborato 1.8, **circostanza in netto contrasto con la seguente prescrizione** contenuta nel citato art. 14 delle NTA:

"Non è consentita la realizzazione di termovalorizzatori e termoriduttori, lo stoccaggio e la lavorazione di rifiuti solidi urbani, svolgere attività di autodemolizione e rottamazione".

D'altra parte, come si evince dal certificato di destinazione urbanistica (elaborato 1.5), l'area in esame, non essendo ancora intervenuta l'approvazione della variante adottata da parte della Giunta Regionale, nel PRG vigente ricade in Zona "E" sottozona **"E2" (agricola di particolare pregio ambientale)**.

Ne consegue che, per effetto della normativa della sottozona **"E2"** ovvero: **"sono consentite in aree non alberate esclusivamente le costruzioni a servizio, diretto all'agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali, quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici e ricoveri per macchine agricole, tettoie con il rispetto dei seguenti parametri:**

- *i.f. 0,001 = mc/mq;*
- *H max = 4,50 ml;*
- *Lotto minimo = 50.000 mq;*

Sono altresì consentiti con vincolo di precarietà capanni per ricovero attrezzi...omissis", l'intervento in oggetto non risulta conforme nemmeno rispetto allo strumento urbanistico vigente.

Per quanto riguarda il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) **non è corretta l'individuazione operata dal proponente dell'area in esame come ricadente nel Paesaggio Agrario di continuità** come si legge nel paragrafo 2.3 "Conclusioni" della Relazione Paesaggistica (elaborato 1.13): *"l'area d'intervento ricade nella perimetrazione del Paesaggio Agrario di Continuità, normato dall'Art. 26 delle N.T.A., sulla scorta delle quali, assimilando l'intervento in esame alla categoria discariche, lo stesso risulta compatibile solamente previa verifica in sede di autorizzazione paesaggistica."*

In realtà, come si può constatare anche dalla documentazione depositata dalla società proponente (elaborato 2.17), **l'area è compresa nel Paesaggio Agrario di Valore (Art. 25 delle NTA del PTPR)**. Ovviamente le caratteristiche di tale paesaggio non possono essere quelle riportate dal proponente al paragrafo 2.6.1 dell'elaborato 1.8 ovvero *"... omissis porzioni di territorio caratterizzate ancora dall'uso agricolo, ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo ... omissis"* relative appunto, al Paesaggio Agrario di continuità, quanto piuttosto le seguenti **"porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali"**, proprie del citato art. 25.

Allo stesso modo, **non è assolutamente condivisibile ed evidentemente tendenziosa l'assimilazione dell'intervento proposto alla categoria discariche**. L'impianto in oggetto rientra, piuttosto, **nella categoria 4. 4 "strutture produttive industriali"** della Tabella B "Paesaggio agrario di valore" - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela, nell'ambito della quale **le nuove realizzazioni non sono consentite**.

In ogni caso, nel Paesaggio Agrario di Valore, come riportato nella Tabella A) - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica, l'**"Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci"**, descrizione nella quale si inserisce a pieno titolo l'impianto in oggetto, è considerata tra i **"Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio"** e, ferma restando l'efficacia propositiva e di indirizzo del PTPR nelle aree non interessate da beni paesaggistici, l'intervento proposto risulta palesemente incompatibile con il Paesaggio Agrario di Valore come definito e individuato dal PTPR.

4. Inquadramento territoriale/ambientale

Nella Valutazione d'Impatto Ambientale in esame vengono indagate le ricadute inquinanti dell'impianto, analizzando le emissioni e le immissioni dei diversi elementi e la loro incidenza in termini assoluti.

Come già sopra evidenziato, non viene assolutamente tenuto in alcun conto l'effetto sommatoria con le ricadute delle molteplici fonti inquinanti presenti sul territorio e vengono sistematicamente ignorati impianti

estremamente vicini, se non limitrofi, a quello proposto, che potrebbero avere significative interazioni con lo stesso, giocando sul fatto che questi non siano amministrativamente ricadenti nel Comune di Allumiere.

A titolo meramente esemplificativo si riportano alcuni passaggi particolarmente significativi:

- nella “Sintesi non Tecnica” al paragrafo 5.9 “Analisi delle interferenze generate da radiazioni elettromagnetiche”, punto 1) “Analisi dello stato attuale”, si legge:

“in un ragionevole intorno all’area d’intervento non sono rinvenibili potenziali sorgenti di radiazioni quali elettrodotti, stazioni radio base, etc ...omissis...per cui è ragionevole supporre che i livelli siano quelli del fondo naturale.”

- Nella “Relazione di Valutazione d’Impatto Ambientale (parte prima)”, a commento della “Tavola RT sad 3.7 – Rischio di incidente rilevante: elementi generatori ed elementi vulnerabili” si legge:

“Il Comune di Allumiere non è interessato dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante..”

Orbene vale in questa sede sottolineare che l’impianto proposto ricade, in un elenco non esaustivo,:

- ✓ a 400 m dal **Centro Tecnico Logistico Interforze** di Civitavecchia (situato a cavallo tra i comuni di Allumiere e Civitavecchia), deputato allo demilitarizzazione degli **ordigni bellici a carica chimica (iprite, fogsene, adamsite, fosforo etc)** e al cui interno vi è **lo stoccaggio dei prodotti di risulta contenente arsenico**. Presso tale Centro vengono fatti conferire, stoccati e resi inerti tutti i residuati bellici ritrovati sul suolo nazionale (cit. “Veleni di stato” Gianluca Di Feo, Rizzoli, 2009). Le procedure di inertizzazione sono contingentate ed prevedibile una durata decennale, considerata la presenza di molteplici siti di stoccaggio e di numerosi siti di ritrovamento accidentale di voluminosi quantitativi di ordigni. La produzione, lo stoccaggio e la combustione di biogas, in un’area classificata ad elevato rischio di incendi comporta pertanto notevoli rischi di incidenti rilevanti, potenzialmente in grado di raggiungere tale stabilimento, con incalcolabili rischi per l’incolumità pubblica.
- ✓ a 1700 m dal **deposito di pet-coke** esistente ed operante in località Farnesiana “Pian dei Cipressi” (Comune di Tarquinia), un’area di circa 10 ettari che ospita un deposito di 40.000 ton. di coke di petrolio a cielo aperto ed è servito dalla stessa viabilità che dovrà essere percorsa dai mezzi diretti all’impianto proposto;
- ✓ a 6360 m dalla **Centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord**, (Comune di Civitavecchia), che consta di una potenza installata pari a 1980 MW, brucia carbone fossile nella misura di 3.900.000 t/a, produce 450.000 t/a di ceneri e 187.500 t/a di gesso. Dalla ciminiera di detta centrale escono (dati decreto autorizzativo MAP 55/02/2003 e successive integrazioni), 6,3

milioni di metri cubi di fumo l'ora per 17 ore al giorno e complessive 6500 ore l'anno, comprensivi di 3.450 t/anno di ossidi di azoto, 2.100 t/anno di anidride solforosa, 260 t/anno di polveri, 24 t/anno di metalli pesanti (mercurio, vanadio, nichel, cadmio, cromo, ammoniaca etc) e 10.730.000 t/anno Co₂;

- ✓ a 6760 m dalla **Centrale termoelettrica Torre Valdaliga Sud**, (Comune di Civitavecchia), che consta di una potenza installata di 1200 MW alimentati parte ad olio combustibile e parte a metano;
Con l'adiacente centrale di Torre Nord la potenza installata in un'area di circa 70 ettari raggiunge i 3180 MW; a queste installazioni, e alle relative ricadute sul territorio, vi è da affiancare, per effetto sommatoria, **la centrale "A. Volta" di Montalto di Castro da 3450 Mw**, posta a meno di 25 Km. da Civitavecchia.
- ✓ a 6846 m circa dai **depositi costieri** siti nel Comune di Civitavecchia, che constano di sei impianti di stoccaggio per oli minerali rispettivamente di Compagnia Italtroli; Enel Produzione (in fase di parziale dismissione) - Praoil Oleodotti Italiani - S.I.P.I.C. - SO.DE.CO.- Tirreno Power che movimentano complessivamente oltre 5.000.000 t/a di prodotti petroliferi (dati 2004 Assocostieri), di cui **quattro inseriti nell'"Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti** ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, redatto in collaborazione con APAT - Servizio Rischio Industriale"
- ✓ a 3250 m dalla **Stazione di Trasformazione Elettrica di S. Lucia** (Comune di Civitavecchia), sviluppata su un'area di circa 10 ettari, il cui nodo lavora su tre tensioni (150, 220 e 380 kV) alla frequenza di 50 Hz, ed è composta da due autotrasformatori da 250 MVA, un autotrasformatore da 400 MVA ed un quarto autotrasformatore di 400 MVA riservato all'alimentazione delle linee delle Ferrovie dello Stato.
- ✓ a 2380 m dalla **Sottostazione elettrica Pantano** (Comune di Tarquinia). Si tratta di una ulteriore sottostazione di distribuzione elettrica che si sviluppa su una superficie di circa 7 ettari in cui convergono coppie di elettrodotti a doppia terna (280.000 volt);
- ✓ a 7500 m dal **porto di Civitavecchia** che movimentata con 3700 navi in un anno 10 milioni di tonnellate di merci, 4,5 milioni di passeggeri, 895.000 automezzi ed è una significativa fonte d'inquinamento atmosferico. Secondo un studio condotto dall'Osservatorio ambientale nel settembre 2006 (<http://www.ambientale.org/browse.php?mod=article&opt=view&id=91> - studio datato che quindi riporta dati in grave difetto), le navi da crociera che stazionano nel porto consumano l'equivalente da 80 Mw di potenza senza essere sottoposte agli stessi controlli;

- ✓ A 5600 m circa dalle **discariche** in fase di post mortem di **Fosso del Prete** (340.000 mc) e **Fosso di Crepacuore** (vasca 1 - 97.000 mc - in post mortem e vasche 2 e 3 – 288.00 mc- in attivo), dalla **discarica attiva di II categoria di tipo C** per rifiuti pericolosi sita in Cava della Legnaia e dalla **discarica**, attiva anch'essa, di **II categoria di tipo B** per rifiuti speciali sita in località Poggio Elevato (Tutte nel Comune di Civitavecchia).

Nell'evidenziare come si ritenga inammissibile che la relazione ambientale allegata al progetto non faccia neanche menzione di tali aspetti, ed anzi in alcuni punti, quali quelli sopra citati, semplicemente li ignori, **si sottolinea come risulti evidente che la documentazione tecnica allegata appaia del tutto generica e non studiata in relazione alla localizzazione proposta e non permette, quindi, di valutare l'effettiva fattibilità dell'impianto proposto né di considerarne concretamente le eventuali ricadute ambientali.**

Vale, inoltre, in tale contesto sottolineare che il Comune di Civitavecchia sta avviando, in un'area a circa due chilometri dal sito proposto per il digestore, la realizzazione di una stazione termale (Comprensorio Termale in località Terme Di Traiano, Sferracavallo, Ficoncella), che dagli organi di stampa viene annunciata come "la più grande d'Europa".

La creazione di una stazione di lavorazione dei rifiuti al confine con tale struttura rappresenta certamente una scelta improvvida, destinata a ledere seriamente l'immagine di una struttura turistica di tale peculiare tipologia, oltre a costituire potenziale pericolo di inquinamento delle sorgenti termali.

Peraltro nella Relazione di Valutazione d'Impatto Ambientale (parte II), al punto 1.2.9.2 " Consumi e Servizi" non si indicano le modalità ed il luogo di approvvigionamento dell'acqua, se non con una generica e non meglio precisata "rete di pozzi di captazione", che, considerata la grande quantità, la non dichiarata profondità dei pozzi, la distanza, potrebbe andare ad **alterare l'equilibrio idrico delle falde che forniscono acqua a detto comprensorio termale.**

Nell'analisi dell'inquadramento territoriale il progetto proposto riporta come elemento preferenziale strategico-funzionale, ai fini della scelta del sito, una supposta "**baricentricità**" rispetto ai luoghi di produzione della FORSU che, come chiaramente e reiteratamente riportato nei vari atti costituenti la documentazione progettuale, vengono identificati con il bacino della Provincia di Roma.

Tale dato è smaccatamente errato, trattandosi di sito che insiste su confine con la provincia di Viterbo, distante oltre 80 Km dal cuore della Capitale e dalle aree limitrofe alla stessa.

5. Incoerenza dei codici CER

Nella Relazione per l'Impatto Ambientale EL: 1.8 REV:0 – parte II al punto 1.2.3 "Dati di progetto" si legge:

“.....L'impianto è stato dimensionato per una capacità di trattamento, nella prima sezione (digestione anaerobica), di circa 60.000 t/anno di materiale totale in ingresso, costituito da matrice organica (raccolta differenziata FORSU, eventuali rifiuti organici di natura agro-industriale, fanghi di depurazione, etc.).”

Si evidenzia come tra i **sopracitati materiali in ingresso** la presenza di *“... eventuali rifiuti organici di natura agro-industriale, fanghi di depurazione”* **siano in netta contraddizione con i codici CER richiesti** nell'istanza di rilascio della autorizzazione.

Inoltre al punto 1.2.5.2, “Pre-trattamento meccanico” si descrive un dissabbiatore.

“Il dissabbiatore, che riceve la sospensione contenente la frazione organica pretrattata, in uscita dal mulino, è posizionato all'interno del capannone di conferimento, ad una quota inferiore rispetto al mulino di separazione e diluizione, installato a monte. La sospensione grezza fluisce quindi per gravità in una vasca di raccolta, dotata di una parete di sfioro; i materiali solidi pesanti, quali sabbia, inerti, etc.” ,.

La presenza di un “dissabbiatore che stima il recupero di 2280 t/a, con i CER di rifiuti in uscita dall'impianto di *“Minerali (ad esempio sabbie, rocce)”*, **conferma la presenza di materiale come “sabbia” ed “inerti”, del tutto assenti nei materiali destinati al compostaggio inseriti nei CER.**

6. Emissioni in atmosfera

Nel paragrafo 1.2.8.4 “Punto di emissione E2 – Cogeneratori” dell'elaborato 1.8 Relazione di Impatto Ambientale (parte seconda) sono riportati *“i seguenti limiti sulle emissioni che verranno rispettati dal gruppo di cogenerazione in progetto:*

- *Monossido di carbonio (CO): 800 mg/Nm³*
- *Ossidi di azoto (NO₂): 500 mg/Nm³*
- *Ossidi di zolfo (SO_x): 350 mg/Nm³*
- *Polveri Totali (PTS): 10 mg/Nm³*”

Si rileva la mancata rispondenza di alcuni dei parametri in questione, in particolare quelli relativi al **monossido di carbonio** e agli **ossidi di azoto**, **rispetto a quanto disposto dall'art. 6 “Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso industriale”** delle Norme di Attuazione **del vigente Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria** della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, del quale si riporta la seguente tabella:

b. Limiti di emissione per gli impianti a combustione interna:

inquinante	Motori a combustione interna		Motori a biogas
	Combustibili liquidi 1*	Combustibili gassosi 1*	
SO ₂	300	30	350
Nox + NH ₃ (come NO ₂)	400	250	450
CO	300	300	500
HCl	--	--	10
HF	--	--	2
COT	--	--	100
POLVERI	35	5	10
1*	I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 5% di Ossigeno libero nei fumi		

Trattandosi, nella fattispecie, di motore a biogas, **non risultano altresì fissati i limiti per HCl, HF e COT, così come non si riscontrano riferimenti agli analizzatori in continuo di CO e O₂ e al Sistema di Monitoraggio delle emissioni prescritti dal medesimo art. 6:**

*“Tutti gli impianti superiori a 3 MWt devono essere dotati di **analizzatori in continuo di CO e O₂** con regolazione automatica del rapporto aria/ combustibile e di misurazione in continuo della temperatura e della portata dei fumi... .. Tutti gli impianti alimentati a biogas oltre 3 MWt devono essere dotati di **Sistema di Monitoraggio Emissioni** in conformità al d.lgs. 152/2006 e D.M. 5 febbraio 1998”.*

Inoltre non viene fornito alcun dato relativamente alle emissioni di CO₂ dell'impianto.

7. Studio dei venti

Nella Relazione d'Impatto Ambientale (parte II) al punto 2.1.1.1.2 “Classi di stabilità, direzione e velocità dei venti” si afferma che “...*l'andamento delle principali variabili meteorologiche*” sono state “...*rilevate dalla postazioni meteo della rete di monitoraggio ubicata nel Comune di Allumiere.*”

Lo studio dei venti, e le condizioni meteorologiche in genere, sono elementi di fondamentale importanza per valutare l'impatto ambientale dell'impianto, come peraltro ribadito dallo stesso proponente nel medesimo paragrafo.

Risulta quindi del tutto arbitrario, e conseguentemente non accettabile né conforme alle finalità stesse della Valutazione d'Impatto Ambientale, che dette rilevazioni vengano effettuate in area distante oltre 6 Km e collocate a diversa altimetria del sito in esame, assumendo in maniera del tutto capziosa, ed autoreferenziale, che ciò che avviene in un luogo diverso da quello considerato possa essere mutuato per l'area interessata.

8. Ulteriore produzione termoelettrica

La combustione del biogas costituisce a tutti gli effetti una metodica di produzione di energia elettrica da fonti definite rinnovabili.

Il Comune di Allumiere è tra quelli ammessi ai benefici di compensazione economica dovuti alla presenza di ben due Centrali termoelettriche nel limitrofo comune di Civitavecchia e ciò certifica (al di là dei dati del Consorzio per la gestione dell'Osservatorio Ambientale) la condizione di inquinamento e di rischio ambientale già in essere.

È pertanto ingiustificabile l'insediamento di ulteriori siti di produzione termoelettrica (per dichiarati 15 GW/anno) in quest'area.

9. Traffico veicolare e viabilità di servizio

Nella analisi del "Traffico veicolare, stato attuale" effettuata al punto 5.1.4.2.1 della "Sintesi non tecnica" si riporta che:

"L'accesso all'area è garantito da una strada privata di penetrazione, che va a sfociare, dopo un percorso di circa 700 m, in direzione Nord, sulla Strada Comunale Sacromonte-Farnesiana; al bivio, girando verso destra, dopo un percorso di circa 3,5 Km, tale arteria s'immette sulla Strada Statale Aurelia... omissis..."

Il rilievo dei veicoli in transito per la Strada Comunale Sacromonte-Farnesiana, effettuato nel giorno 17 Febbraio 2012, nell'arco temporale di picco veicolare (06:00÷07:00) per l'opera in progetto, è riportato come media aritmetica nella seguente tabella.

Categoria	Periodo di osservazione	
	Direzione Ovest	Direzione Est
Autovetture	8	2
Veicoli commerciali leggeri (< 35 q)	1	-
Veicoli commerciali pesanti	3	-
Bus e pullman	-	-
Ciclomotori e moto	3	3

Tabella 5-7 – Composizione flussi veicolari stato attuale

Detto rilievo non coincide con quanto presentato nelle analisi relative allo stato del traffico veicolare effettuate per impianti incidenti nella stessa area, né tiene conto dell'evoluzione dello stesso in relazione alle realizzazioni in itinere, con particolare riferimento al progetto autostradale denominato Tirrenica.

Nelle analisi dello stato del traffico veicolare esistente, effettuato dalla società BI-LAB S.r.l. per la redazione degli elaborati progettuali per l' "Intervento di Adeguamento/Ampliamento Deposito di Pet-Coke nel Comune di Tarquinia (Vt), Località Pian Dei Cipressi, proposto da Terminale N.2 Civita Srl Registro Elenco Progetti N. 205/2011", impianto che vede il traffico in entrata ed in uscita totalmente incentrato sulla medesima

Strada Comunale Sacromonte-Farnesiana, la Bi-Lab afferma di aver contato in 33 giorni di osservazione 1880 autocarri.

Ne discende, facendo una media sommaria, che detta strada, costituita da una corsia per senso di marcia, viene percorsa, solo in riferimento agli autocarri, da circa 56 mezzi pesanti al giorno; dato, quest'ultimo, in forte discrasia con quello fornito dal proponente.

A quanto sopra, va aggiunto, peraltro, l'effetto cumulativo con la realizzanda Autostrada A12 Rosignano Civitavecchia – lotto 6A/6B – tratto Tarquinia Civitavecchia che, avendo il percorso coincidente con l'attuale Statale Aurelia, sarà la direttrice nella quale si andrà ad innestare la Strada Comunale Sacromonte – Farnesiana, per la quale le stime di traffico atteso individuate negli elaborati progettuali dalla proponente SAT, parlano di una media di 31.000 veicoli/l giorno.

Da quanto illustrato al punto 5.1.4.2.2 "Traffico veicolare, stato di progetto" *"La realizzazione dell'intervento in progetto determina un incremento dei flussi veicolari giornalieri, dovuto sia al conferimento dei rifiuti in ingresso (rifiuti umidi; residui lignocellulosici), nonché degli outputs derivanti dal conferimento dei prodotti ottenuti alle utenze finali (compost raffinato) e dei residui dei cicli lavorativi (sovvalli) ai siti destinati allo smaltimento definitivo, oltre alle autovetture dei dipendenti"*

Detto incremento viene quantificato, come riportato nella Relazione Tecnica gestionale, al punto 7.3.4 "Gestione dei flussi veicolari", nella tabella 7-7:

Orari	Auto dipendenti	Autocarri lignocell. ingresso	Autocarri rifiuti umidi ingresso	Autocarri sovvalli pesanti uscita	Autocarri sovvalli leggeri uscita	Autocarri compost raffinato uscita	Totale flusso equivalente
06-07	9 entrata		1 + 1 (*)				13
07-08			1 + 1 (*)				4
08-09		1	1 + 1 (*)			1	8
10-11		1	1 + 1 (*)			1	8
11-12			1	1			4
12-13	5 entrata		1		1		4
13-14	9 uscita						-
14-15							-
15-16							-
16-17							-
17-18							-
18-19	5 uscita						-

Tabella 7-7 –Distribuzione dei flussi veicolari originati dalla configurazione impiantistica di progetto

Orbene, volendo valutare il peso specifico medio di un metro cubo di Frazione Organica in 350-400 kg/m³ ed imputando un volume medio al contenitore scarrabile utilizzato per il trasporto di 25 metri cubi, considerando altresì che negli elaborati progettuali si ha un flusso di massa di 70.500 t/a in entrata e, come riportato al punto 5.3 "Schema a Blocchi" della Relazione Tecnica Gestionale, un flusso in uscita complessivo

tra compost e sovvalli di 29.205 ton/a, e considerato che viene dichiarato che l'impianto avrà un ciclo lavorativo di 312 giorni/anno, si stima che l'incremento giornaliero sia quantificabile in 36,5 mezzi pesanti (per un totale di 11.388 all'anno) a fronte dei 16 desumibili dalla citata tabella 7-7.

Da quanto illustrato appare evidente che l'analisi dei flussi di traffico e dell'incremento atteso per l'attivazione dell'impianto, non risultano attendibili, non configurando, conseguentemente, come veritiere neanche la stima delle emissioni derivanti dallo stesso.

Vale inoltre in questa contesto evidenziare l'impatto che una tale mole di traffico avrà sulla viabilità di servizio stante l'attuale difficoltà d'innesto della Strada Comunale Sacromonte-Farnesiana, che si ricorda essere strada con una corsia per senso di marcia, con la viabilità principale che all'oggi è costituita dalla Strada Statale Aurelia ed avviene proprio all'estremità dell'anello di svincolo tra quest'ultima e l'autostrada Roma Civitavecchia, nel Comune di Tarquinia, e nel futuro sarà costituita direttamente dallo svincolo sull'A12,